

  	 <p>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA</p> <p><b>Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "Luigi Capuana"</b></p> <p>Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado</p> <p>Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829 e-mail: <a href="mailto:paic8a1008@istruzione.it">paic8a1008@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:paic8a1008@pec.istruzione.it">paic8a1008@pec.istruzione.it</a> sito web: <a href="http://www.scuolaluigicapuana.edu.it">www.scuolaluigicapuana.edu.it</a></p>	 
---	--	---

## **Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nella scuola**

*"Educare alla consapevolezza"*

**Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto**

*Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 53 del 27 Giugno 2019 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 37 del 01 Luglio 2019*

## 1. La necessità di un regolamento

### La scuola: luogo di relazioni e di apprendimenti

La scuola è luogo di apprendimenti e di relazioni. In quanto luogo di apprendimenti, nella scuola gli studenti sperimentano le proprie attitudini, vivono importanti occasioni di crescita intellettuale, acquisiscono saperi e abilità fondamentali affinando le proprie competenze e accrescendo le conoscenze, si abituano a mettere in moto i primi procedimenti che li condurranno verso una consapevolezza critica nei loro giudizi e nei loro atti, si assumono le prime responsabilità verso se stessi e verso gli altri. In quanto luogo di relazioni, a scuola i ragazzi si misurano con la soddisfazione ma anche con le difficoltà che le relazioni tra pari e con gli adulti implicano, tessendo legami fondamentali ma incontrando talvolta anche fatica, errori, insuccessi.

L'uno e l'altro livello, quello degli apprendimenti e quello delle relazioni, non possono essere considerati separatamente: la qualità della vita, la positività delle relazioni, un ambiente di crescita che si configuri come comunità capace di ascolto, di accoglienza verso tutti, verso la naturale diversità di tutti, producono benessere personale e favoriscono anche il positivo risolversi del lungo percorso che conduce all'acquisizione di apprendimenti significativi, che accrescono anche grazie all'autostima, alla soddisfazione di sé e delle proprie relazioni, soprattutto per quel che riguarda il confronto con il gruppo dei coetanei, che tanta parte ha nelle esperienze di vita di bambini e ragazzi, in particolar modo in età preadolescenziale e adolescenziale.

Nell'estesa comunità degli adulti, la scuola ricopre un ruolo di estrema importanza perché si pone come agenzia educativa fatta di professionalità significative, che hanno seguito ben precisi percorsi formativi nello strutturare il proprio rapporto educativo con bambini e ragazzi. È in vista del benessere delle relazioni e del positivo raggiungimento degli apprendimenti che la scuola è chiamata a collaborare con la famiglia e con le altre agenzie educative presenti sul territorio, anche per vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il proprio processo di crescita. Per tale motivo essa pone in atto sia misure educative-formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, al fine di arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

Così, la scuola chiama famiglie e agenzie del territorio alla diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, all'accoglienza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva, ben sapendo che è quasi impossibile evitare le situazioni problematiche ma che è certamente possibile avere risorse e strumenti per affrontarle e gestirle al meglio.

### Una generazione di ragazzi connessi alla Rete

Considerato che ormai da qualche anno, e in maniera sempre crescente, gli operatori della scuola si trovano a lavorare con una popolazione studentesca costantemente connessa a internet, ai social network, agli smartphone e ai giochi on-line; considerato che, a fronte dei rischi quotidiani a cui gli studenti sono sottoposti, le figure adulte che di loro si occupano sono chiamate ad affiancare bambini e ragazzi in un difficile percorso di consapevolezza sull'uso dei dispositivi informatici e sulle opportunità, ma anche sui rischi delle esperienze in rete; considerato che si rileva un uso sempre più precoce di dispositivi connessi alla rete e di smartphone (già dai 9-10 anni); considerato tutto questo la scuola è oggi chiamata a un'azione lucida e attenta di prevenzione e contrasto dei possibili rischi connessi all'uso di social network e di dispositivi "in Rete", tra cui gli smartphone, e prima di tutto dei fenomeni che vanno sotto il nome di "cyberbullismo".

Nell'assumersi questo compito si ha chiaro l'intento di non volere colpevolizzare gli strumenti e le tecnologie e di non voler fare un'opera repressiva dell'uso delle stesse. L'intenzione è anzi fare

innanzitutto opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

È per questo motivo che nell'ambito del contesto scolastico, i social networks e altri strumenti simili possono anche essere adottati, sia in quanto strumenti di comunicazione validi ed efficaci per la condivisione di materiali didattici, informazioni sulla scuola e sulle sue attività, condivisione di esperienze significative e buone pratiche di lavoro, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della Rete.

È infatti attraverso una molteplicità di forme e pratiche che la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli stessi operatori della scuola e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e contrasto del cyberbullismo deve operare parallelamente tanto sulla conoscenza dei contenuti tecnologici quanto sulla conoscenza delle problematiche psicopedagogiche, tenendo presente quanto si afferma nelle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo del MIUR, ottobre 2017, secondo cui: "Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in *agorà* non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza. Compito della Scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole". Secondo le stesse linee di orientamento, inoltre, "responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi". Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare questo Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

## **2. Il bullismo: cos'è, come si configura**

Con il termine 'bullismo' si intende «un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti" nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole"» (Vademecum del Miur 2016).

Non basta un gioco, uno scherzo, un litigio, una bravata per configurare un'azione come atto di bullismo, questo va chiarito da subito. Per configurare un'azione come "atto di bullismo" vanno riconosciuti una serie di comportamenti ripetuti e una ben precisa scena in cui questi comportamenti accadono.

Nella scena dell'atto di bullismo è possibile individuare alcune figure fisse: le figure e i comportamenti del **bullo**, la possibile presenza di un gruppo di **bulli gregari** (che offrono il loro sostegno al bullo, non necessariamente intervenendo direttamente nelle azioni prevaricatrici), la presenza della **vittima** (esiste la figura della **vittima passiva** ma anche della **vittima provocatrice**, che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e che spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo) e anche la presenza di chi assiste, **gli osservatori**, che spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Il bullismo, inoltre, si manifesta in due forme principali: il **bullismo diretto** prevede delle azioni apertamente aggressive nei confronti della vittima, **di tipo fisico** (pugni, calci, violazioni della proprietà) o **di tipo verbale** (insulti, derisioni, stigmatizzazioni razziali o di difetti fisici, svalutazioni, umiliazioni, accuse, ecc.); e il **bullismo indiretto**, caratterizzato dall'isolamento sociale e dall'esclusione dal gruppo intenzionalmente agiti, e che prevede offese, calunnie, pettegolezzi, rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima, isolamento. In ogni caso si tratta di una forma di oppressione estrema, in cui la giovane vittima sperimenta una condizione di profonda sofferenza, di grave svalutazione della propria identità, di crudele emarginazione.

Inoltre, affinché si possa parlare di **bullismo**, si devono rilevare le seguenti evenienze:

- **l'intenzionalità:** le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione,** cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi:** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità dei ruoli:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura:** sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

### 3. E il Cyberbullismo? Esattamente cos'è?

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 definisce in questo modo il fenomeno del 'cyberbullismo': «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». (L. 127/2017 art. 1).

Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza relativamente ai rischi il mondo digitale può implicare. I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i cyberbulli sono perseguibili penalmente.

Ci sono alcune precise caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale e che fanno di questo fenomeno qualcosa di estremamente subdolo e potenzialmente pericoloso, oltre che difficile da contrastare:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione tra vittima e bullo**: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo, è necessario dunque che le vittime chiedano aiuto alle figure adulte di riferimento per risalire alla reale e concreta figura del bullo;
- **manca di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, della sofferenza che provoca, arrivando ad annullare in tutto o in parte anche il senso di responsabilità rispetto all'azione perpetrata;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile ed è "per sempre". La platea si amplia all'infinito, l'azione di bullismo non avviene con un gruppo di persone definito e circoscrittibile. Spesso anche dopo che i contenuti diffusi tramite un dispositivo o un network siano stati rimossi o fatti rimuovere dalle autorità competenti, gli stessi contenuti (salvati da qualche utente anonimo o difficilmente rintracciabile) possono riapparire su altri network, continuando a essere rimandati e condivisi senza soluzione di continuità.

Inoltre, le situazioni più frequenti di cyberbullismo sono le seguenti:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie, parole o comportamenti, rivolti ad una persona attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: socializzazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Trickery e Outing**: il bullo dopo aver stretto un rapporto di amicizia con la vittima diffonde le informazioni ricevute tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

L'I.C.S. "Luigi Capuana", nei confronti del fenomeno crescente del Bullismo e del Cyberbullismo si propone di agire su più livelli di azione:

- **PREVENZIONE** nei confronti di situazioni conflittuali attraverso informazione, formazione, confronto e discussione, e attraverso la definizione di un clima sereno dato da regole chiare e condivise.
- **PROMOZIONE** delle buone pratiche.
- **CONTRASTO** nei confronti di ogni forma di prevaricazione.

#### 4. Riferimenti legislativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

## 5. Azioni di tutela

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
- norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi

virus, malware, etc. – costruiti appositamente);

- sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;
- costruzione di una propria web-reputation positiva;
- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping” (il restare svegli la notte navigando in rete);
- regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

## **6. Responsabilità delle varie figure scolastiche**

L'I.C.S. "Luigi Capuana" dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il Patto Educativo di Corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

### Il Dirigente Scolastico

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- predispose sul sito internet della scuola un eventuale spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;

### Il Referente del bullismo e del cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

### Il Collegio dei Docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

### Il Consiglio di classe e di interclasse

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, inerenti anche il tema del bullismo e del cyberbullismo.

### Il Docente

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

### I genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

### Gli alunni

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- non utilizzano, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque

all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

## **7. Segnalazione di casi e relativi provvedimenti**

Tutte le figure e i soggetti che fanno parte della comunità (alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico), che vengano a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, sono tenute a darne informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente, a questo punto, attiva nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate:

### **PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti segnalati**

- Raccolta delle informazioni sull'accaduto
- Accoglimento di eventuali materiali informativi, indirizzi e/o profili internet, notizie, indicazioni dettagliate sull'accaduto, forniti/affidati alla scuola da parte di chi segnala (e/o da parte di ulteriori componenti della comunità scolastica che collaborino/sostengano l'azione di chi segnala), che possano comprovare quanto avvenuto

### **SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di accertamento**

Se i fatti sono confermati e si riscontrano materiali e riferimenti che possano comprovare comportamenti effettivamente riconducibili a casi di bullismo/cyberbullismo:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica;
- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento di quanto può diventare vera e propria prova di quanto accaduto

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico;
- prosegue il compito educativo continuando a vigilare adeguatamente sulle relazioni tra i minori

### **TERZA FASE: azioni e provvedimenti**

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri eventuali operatori)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento di quanto può diventare vera e propria prova di quanto accaduto
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato:

obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
  - a. sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  - b. imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia, lavori a supporto di docenti per lo svolgimento di attività scolastiche, compiti supplementari, ricerche, letture e approfondimenti sui temi inerenti la legalità, la corretta vita scolastica, il rispetto delle diversità, il rapporto con i compagni, ecc.);
  - c. nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber-bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.
  - d. in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori FVG.
  
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si potrà procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

*NB. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: [cyberbullismo@gpdp.it](mailto:cyberbullismo@gpdp.it).*

**Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.**

Va dunque ribadito: che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico); che l'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti; che la legge distingue una

diversa responsabilità sulle proprie azioni a seconda dell'età di chi le compie (fino ai 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora commettano reati, in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi; dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere ritenuti direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, se riconosciuti sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta, in tal caso il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti adatti alla giovane età dei ragazzi).

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Particolare attenzione si riserverà poi nei confronti della/e vittima/e al fine di far percepire un senso di protezione e di supporto non solo da parte degli adulti ma anche per ciò che concerne i coetanei. Verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie della vittima e del Bullo (convocazione) che verranno supportate nell'affrontare la situazione segnalata in sinergia con l'istituzione scolastica.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il cyberbullo – che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevede anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

Infine si ricorda che l'I.C. "Luigi Capuana" non accetta l'uso di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola, se non autorizzato dal personale della scuola per fini didattici-educativi, secondo quanto indicato dalle "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" emanate dal MPI il 15 marzo 2007.

Qualora lo studente utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi analoghi) durante il tempo scuola, senza autorizzazione del personale scolastico e/o per fini non legati alle esperienze didattiche, il docente è autorizzato a ritirare immediatamente e momentaneamente il dispositivo, per riconsegnarlo solo al genitore o al suo delegato (si veda, più sotto, la tabella delle sanzioni). Il Consiglio di classe, o anche il singolo docente nel corso della propria ora, è autorizzato a richiedere che gli studenti consegnino i telefoni cellulari, gli smartphone e altri analoghi dispositivi perché vengano custoditi, tutti insieme, in un cassetto o in una scatola per tutto il corso delle lezioni o della singola lezione. Gli studenti che fossero dotati di telefono cellulare a scuola sono tenuti a rispettare in ogni caso questa regola e questa richiesta. L'uso improprio e non autorizzato di telefono cellulare, smartphone o altro dispositivo analogo durante il tempo scuola (dunque, anche durante visite d'istruzione e attività extracurricolari), può comportare attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

## Esempi di infrazione e sanzioni:

a) uso improprio e non autorizzato per fini didattici di telefoni cellulari, smartphone e dispositivi analoghi

<b>INFRAZIONE</b> L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante le ore di lezione.	<b>SANZIONE</b> Ritiro temporaneo del cellulare  Nota sul registro di classe  Convocazione della famiglia	<b>ORGANO COMPETENTE</b> Docente
<b>INFRAZIONE</b> L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta. Ritiro temporaneo del cellulare	<b>SANZIONE</b> Ritiro del cellulare  Nota sul registro di classe  Convocazione della famiglia	<b>ORGANO COMPETENTE</b> Docente
<b>INFRAZIONE</b> L'alunno effettua riprese audio, foto o video, senza previa autorizzazione per scopi unicamente didattici, anche in spazi della scuola diversi dalla classe come il bagno, le aule comuni e i laboratori	<b>SANZIONE</b> Ritiro temporaneo del cellulare  Nota sul registro di classe	<b>ORGANO COMPETENTE</b> Intervento del C.d.C.  *Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare da parte del CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS ed, eventualmente, anche del Referente al cyberbullismo
<b>INFRAZIONE</b> L'alunno reitera le infrazioni descritte al punto uno e punto due di questa tabella, arrecando disturbo nel corso dello svolgimento delle lezioni o rifiutandosi più volte di riporre i dispositivi negli spazi comuni predisposti dal C.d.c. o dal singolo docente	<b>SANZIONE</b> Ritiro temporaneo del cellulare  Nota sul registro di classe	<b>ORGANO COMPETENTE</b> Intervento del C.d.C.  *Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare da parte del CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS ed, eventualmente, anche del Referente cyberbullismo

**b) Comportamenti lesivi di persone e cose**

<p><b>Rispetto degli altri</b></p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p><b>INFRAZIONE</b></p> <p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli</p> <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc.</p>	<p><b>QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE?</b></p> <p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie, per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo Se infrazione ritenuta grave o gravissima, soprattutto se con recidiva: sospensione da 1 a 15 gg (commisurata alla valutazione dell'atto compiuto) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>
<p><b>Rispetto degli altri</b></p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p><b>INFRAZIONE</b></p> <p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p><b>ATTENZIONE</b> Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p><b>QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE?</b></p> <p>La sanzione può scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie, per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo Se infrazione ritenuta grave o gravissima, soprattutto se con recidiva: sospensione da 1 a 15 gg (commisurata alla valutazione dell'atto compiuto) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>
<p><b>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</b></p>	<p><b>INFRAZIONE</b></p> <p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....)</p> <p><b>ATTENZIONE</b></p>	<p><b>QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE?</b></p> <p>La sanzione può scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie, per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di</p>

	<p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggeria istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E' importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)</p>	<p>emulazione da parte di altri studenti.</p> <p>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</p> <p>Se infrazione ritenuta grave o gravissima, soprattutto se con recidiva: sospensione da 1 a 15 gg (commisurata alla valutazione dell'atto compiuto)</p> <p>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>
--	---	---

#### **QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio**

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima (secondo le linee e gli indirizzi già espressi nelle parti precedenti del presente Regolamento).